

Atto Camera

Mozione 1-00143

presentata da

FABRIZIO CICCHITTO

testo di

lunedì 30 marzo 2009, seduta n.155

La Camera,

premesso che:

le misure adottate dal Governo in materia di stabilizzazione del sistema finanziario hanno assicurato, nella fase più critica della crisi finanziaria internazionale, la dovuta dose di tranquillità e solidità al sistema finanziario e creditizio nazionale, senza disperdere inutilmente risorse finanziarie preziose;

il senso, prontamente evidenziato, degli interventi del Governo è stato quello di predisporre tutti gli strumenti più idonei all'occorrenza, con una variegata possibilità di opzioni, ma lasciando la concreta operatività degli stessi ad una valutazione prudente e circostanziata, volta a coniugare le autonome determinazioni degli istituti bancari interessati con quanto emergente in sede di vigilanza da parte delle autorità istituzionalmente preposte al controllo del settore e alla tutela della stabilità complessiva dello stesso e con le esigenze di tutela delle famiglie e delle imprese che nell'affidamento bancario trovano una fondamentale condizione di sostegno e sviluppo;

questa sorta di «cassetta degli attrezzi», come è stata autorevolmente definita anche in ambito internazionale, si è rivelata tanto più preziosa, quanto meno concreta ed effettiva è risultata la necessità del ricorso alla medesima, sulla base non di valutazioni dirigistiche o astratte, né tanto meno di risposte emotive a tensioni che in altre piazze estere hanno avuto toni di maggiore gravità che nel nostro Paese;

dopo avere assicurato comunque la possibilità di non fare mancare la dovuta liquidità al sistema attraverso strumenti più consueti e tradizionali (partecipazione al capitale, garanzia di strumenti di debito emessi dalle banche ed altri) lo strumento prioritario attraverso il quale si è sviluppato l'intervento di sostegno e stabilizzazione del settore è stato quello destinato ad incrementare le dotazioni patrimoniali degli istituti bancari perché potessero tradursi in corrispondenti ampliamenti degli impieghi: in questo modo, la stabilizzazione si è realizzata mediante l'iniezione di risorse destinate direttamente alle imprese, e quindi all'apparato produttivo del Paese;

necessario completamento di tale strategia è stata la previsione secondo la quale questo intervento, rimesso alla scelta di ciascun istituto bancario, in ogni caso implica la stipulazione con il ministero dell'economia e delle finanze di un vero e proprio protocollo di intenti, contenente una serie di precisi e mirati impegni di comportamento da parte dell'istituto bancario medesimo;

in questa prospettiva, vanno in primo luogo menzionati gli impegni in ordine al livello di liquidità da assicurare al sistema produttivo, rispetto al quale le correzioni apportate durante l'iter parlamentare dei provvedimenti d'urgenza sopra ricordati ha consentito di meglio puntualizzare aspetti essenziali e sovente vitali per le ordinarie dinamiche aziendali, soprattutto delle piccole e medie imprese;

analogamente è avvenuto in sede di concreta predisposizione del contenuto dei protocolli menzionati, per quanto attiene alla tutela di imprese e mutuatari in difficoltà economica a causa della congiuntura internazionale sfavorevole, nonché di elaborazione di precise politiche di remunerazione di dirigenti ed amministratori, in grado di segnare un emblematico fattore di discontinuità rispetto a discutibili e censurabili eccessi del passato;

in tale contesto, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, la sottoscrizione da parte del ministero dell'economia e delle finanze degli strumenti finanziari di cui al medesimo articolo è subordinata:

- a) alla firma, da parte della banca e del ministero dell'economia e delle finanze, di un «protocollo di intenti», avente ad oggetto sia la disponibilità complessiva e le condizioni di credito da concedere a favore delle famiglie e delle piccole e medie imprese, sia le politiche di dividendi che l'emittente deve adottare in coerenza con l'esigenza di patrimonializzazione;
- b) all'adozione, da parte della banca emittente, di un codice etico, contenente, tra l'altro, previsioni in materia di politiche di remunerazione dei vertici aziendali;

in conformità e in esecuzione di quanto previsto dalle previsioni appena richiamate, l'articolo 2, comma 2, del decreto ministeriale 25 febbraio 2009, emanato in attuazione del suddetto articolo 12, prevede che il protocollo di intenti sia definito tra il ministero dell'economia e delle finanze e la banca emittente sulla base di un accordo quadro tra il medesimo ministero e l'Associazione bancaria italiana (sottoscritto il 25 marzo 2009) e che debba tra l'altro contenere impegni circa:

- a) il mantenimento per almeno un triennio di risorse finanziarie a favore delle piccole e medie imprese non in decremento rispetto al biennio 2007-2009: in questo modo si dovrebbero evitare - a fronte di una corrispondente domanda - situazioni di restrizione del credito;
- b) la quantificazione del contributo alla dotazione del fondo di garanzia per i finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al fine di aumentare la dote del fondo e moltiplicare le opportunità di finanziamento garantito;
- c) l'applicazione di condizioni di credito che, nel rispetto della sana e prudente gestione, siano adeguate a favorire lo sviluppo e il mantenimento di iniziative imprenditoriali;
- d) interventi congiunturali per favorire le famiglie in difficoltà nel pagamento delle rate sui mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione;
- e) una politica dei dividendi che favorisca la patrimonializzazione della banca;
- f) la presentazione trimestrale di un rapporto sulle azioni intraprese per il sostegno finanziario dell'economia;

il successivo comma 3 dello stesso articolo 2 del citato decreto ministeriale detta alcune specificazioni circa il contenuto del suddetto codice etico, disponendo al riguardo che, fermo il rispetto delle disposizioni di vigilanza al riguardo dettate dalla Banca d'Italia, siano previsti limiti alle remunerazioni dei vertici e degli operatori di mercato, inclusi i traders, e siano fissati limiti e condizioni alla corresponsione di indennità collegate alla cessazione del rapporto (cosiddetti golden parachutes);

l'accordo quadro sottoscritto il 25 marzo 2009 tra il ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana riflette e dà attuazione a tali disposizioni;

nello stesso contesto, gli interventi normativi più recenti si sono sviluppati, anche in virtù degli aggiustamenti e delle concrete soluzioni emerse in sede parlamentare in più direttrici parallele, e precisamente:

a) hanno condotto alla drastica eliminazione di ogni forma di remunerazione dell'affidamento bancario indipendente dall'effettivo utilizzo di somme, e cioè della cosiddetta commissione di massimo scoperto, nonché di ogni altra clausola di analogo contenuto, così liberando il sistema produttivo di un pesante fardello che fino ad allora, e per lungo tempo, ne aveva frenato la capacità propulsiva, privandolo di consistenti risorse finanziarie, ulteriormente essenziali nella attuale congiuntura economica;

b) hanno esaltato le esigenze di trasparenza del sistema creditizio, a tutto vantaggio delle insopprimibili necessità di informazione trasparente ed obiettiva del consumatore, per lo sviluppo di un sano rapporto competitivo tra operatori del settore, in grado di accrescere la qualità dei prodotti e servizi offerti;

c) hanno prodotto, nel breve periodo, una gamma di soluzioni ulteriori finalizzate a tutelare i soggetti più esposti (in particolare per coloro che avessero contratto mutui per l'acquisto della prima casa, i cui saggi di interesse, nel corso della prima parte del 2008, erano saliti significativamente, nella colpevole inerzia, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, del Governo dell'epoca);

gli strumenti normativi concretamente posti in campo nella attuale congiuntura si sono rivelati adeguati, diversificati e dai contenuti sicuramente idonei come attestato dalla condizione relativamente più agevole dei nostri istituti bancari nell'affrontare la crisi internazionale rispetto ai più esposti competitori internazionali per superare la difficile fase congiunturale, ma ora appare necessario non tanto implementare questo bagaglio di misure normative, quanto assicurare e dare evidenza degli interventi volti a monitorarne l'esito e le concrete misure di vigilanza sul loro effettivo rispetto;

peraltro, il necessario completamento di tali interventi passa inevitabilmente attraverso la rimozione e, se necessario, la doverosa sanzione per eventuali comportamenti scorretti degli operatori del sistema, come, per esempio, tutte le volte in cui dovessero emergere pratiche difformi dalla lettera e dalla ratio delle prescrizioni recentemente introdotte a tutela della trasparenza delle pratiche negoziali e della portabilità dei mutui, in merito alla quale proprio le recenti correzioni apportate alla precedente normativa offrono ai clienti, senza alcun costo fiscale o notarile, diritti per i quali ogni eventuale condotta ostruzionistica deve essere, sul piano della vigilanza amministrativa, prontamente sanzionata (attraverso gli strumenti consentiti), e, su quello normativo, deve essere rimossa ogni possibile configurazione di opportunità elusive di sorta,

impegna il Governo:

a proseguire nella strategia finora adottata per fronteggiare le esigenze di stabilità del sistema creditizio, ponendo in essere tutte le misure volte ad assicurare la puntuale osservanza, da parte

degli istituti bancari, delle nuove prescrizioni introdotte e delle esigenze di trasparenza e tutela della clientela, poste come condizione insopprimibile per qualsiasi misura di intervento pubblico a sostegno non del sistema bancario e finanziario, ma della sua capacità di continuare a produrre la dovuta liquidità per il sistema produttivo, che costituisce la ragione d'essere delle stesse previsioni costituzionali in materia di credito e raccolta del risparmio (articolo 47 della Costituzione);

a sviluppare tutte le misure di vigilanza consentite per verificare ogni eventuale comportamento non conforme alla disciplina vigente per la più efficace tutela delle esigenze dei consumatori, intervenendo prontamente perché siano repressi le condotte illecite e, se del caso, verificare quali ulteriori correzioni a tal fine si possono rendere necessarie in sede normativa per garantire a tutti i consumatori dei servizi bancari l'effettiva soddisfazione dei diritti loro riconosciuti.

(1-00143)

«Cicchitto, Cota, Milo, Conte».

Atto Camera

Mozione 1-00144

presentata da

MICHELE GIUSEPPE VIETTI

testo di

martedì 31 marzo 2009, seduta n.156

La Camera,

premesso che:

con l'indagine conoscitiva sui rapporti tra concorrenza e corporate governance IC36, conclusasi il 23 dicembre 2008, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha delineato il quadro aggiornato degli assetti di governo societario di banche, compagnie assicurative e società di gestione del risparmio, quotate e non quotate, in Italia;

l'indagine ha analizzato quattro aree principali: i modelli di governance, i legami tra i concorrenti, il ruolo delle fondazioni bancarie, le banche popolari e le banche di credito cooperativo, cercando di individuare per ciascuna area eventuali problemi di natura concorrenziale e le possibili soluzioni di carattere normativo o regolamentare, evidenziando i punti di forza e i punti di debolezza del settore e suggerendo, anche alla luce dell'attuale crisi, i possibili interventi correttivi nel rispetto delle attribuzioni in materia di vigilanza assegnate ai vari enti preposti (Banca d'Italia, Consob, Isvap);

rispetto al tema della governance, emergerebbe la necessità di adottare in via prioritaria modelli chiari di ripartizione delle funzioni, quindi degli incentivi, tra azionisti, organi di gestione e organi strategici e di controllo, anche al fine di recuperare quella reputazione del sistema persa nel corso dell'attuale crisi finanziaria. L'indagine ha, inoltre, evidenziato un elevato grado di concentrazione dell'azionariato nelle banche esaminate, che limiterebbe fortemente la possibilità di mutamenti negli assetti di governance, mentre si registra una scarsa presenza di investitori istituzionali, a fronte di una significativa presenza delle fondazioni bancarie;

l'indagine segnalerebbe due anomalie in tema di legami che, sia la normativa in materia di divieto di concorrenza (ex articolo 2390 del codice civile) sia quella in materia di conflitto di interessi e amministratori indipendenti, non riuscirebbero adeguatamente a disciplinare: quella della presenza di soggetti che hanno, contemporaneamente, incarichi in organismi di governance in gruppi tra loro concorrenti e quella della presenza di competitors nelle partecipazioni azionarie delle società;

in tema di fondazioni, l'indagine rileverebbe una loro presenza determinante in qualità di azionista in molte banche. A riguardo, in virtù della loro importanza e del loro ruolo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato auspicherebbe una maggiore trasparenza e chiarezza sulle modalità operative nella vita societaria, al fine di evitare legami problematici sotto il profilo concorrenziale, e una maggior presenza come investitori istituzionali;

è tuttavia importante sottolineare che, secondo quanto sintetizzato dal professor Zagrebelsky e riportato da notizie di stampa, le fondazioni bancarie rappresentano quella preziosa infrastrutturazione sociale di un sistema economico e sociale pluralistico, che non attribuisce esclusivamente all'amministrazione pubblica la responsabilità di perseguire il benessere della comunità, ma, al contrario, afferma praticamente il principio di sussidiarietà;

inoltre, l'affermazione secondo cui le fondazioni di origine bancaria sarebbero di fatto imprese non è basata su un'articolata verifica concreta del loro agire, ma sostenuta semplicemente sul mero possesso azionario, che viene ritenuto espressione di un'ingerenza nella gestione delle banche, nonostante tale ingerenza non trovi conferma nelle risposte date agli istituti partecipati, né nei comportamenti delle fondazioni;

è opportuno ricordare, altresì, che la sentenza della Corte costituzionale n. 301 del 2003 è intervenuta anche sulla governance delle fondazioni, dando un'interpretazione costituzionalmente corretta della disciplina legislativa dettata dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 153 del 1999, in coerenza con la loro natura di soggetti privati non profit. La governance delle fondazioni è, quindi, espressione di un delicato equilibrio degli interessi presenti nel territorio di elezione delle singole fondazioni e risponde a criteri di trasparenza e di rappresentatività dei soggetti espressi delle realtà locali;

infine, è da rimarcare che è il ministero dell'economia e finanze l'autorità pro tempore preposta alla verifica non solo dei profili di legittimità delle fondazioni, ma anche della loro sana e prudente gestione. Una duplicazione di competenze si porrebbe in contrasto con il principio che richiede di evitare la duplicazione degli interventi, peraltro neanche giustificata da una specialità di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, essendo le fondazioni soggetti operanti in ambiti, come quelli dell'utilità sociale, non aventi rilevanza concorrenziale;

rispetto alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo, l'indagine rimarcherebbe come le popolari abbiano, nel tempo, perso molte delle loro peculiarità che ne giustificavano la forma assunta, avvicinandosi e assumendo sempre più i connotati di una vera e propria società per azioni, sollecitando conseguentemente l'avvio di riforme in tema, per esempio, di diritti di voto, di limiti alle partecipazioni o di clausole di gradimento;

non si ravvisano, viceversa, ragioni sufficienti per smantellare l'assetto delle banche popolari, che, pur con qualche adeguamento, può continuare a rappresentare un'importante, positiva specificità del sistema creditizio italiano;

nella successiva segnalazione del 2 febbraio 2009 resa alle Camere (AS496, «Interventi di regolazione sulla governance di banche e assicurazioni»), il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel ricordare la pluralità di strumenti varati dal Governo per fronteggiare la crisi economico-finanziaria, in attesa dei decreti attuativi e dopo aver ricordato le aree di analisi oggetto dell'indagine, si è soffermato su due argomenti, in particolare: la disciplina dei mutui e le commissioni di scoperto;

a riguardo il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato riterrebbe opportuno:

a) incentivare la ripresa di dinamiche concorrenziali piene nell'offerta dei mutui attraverso la portabilità dei mutui e/o la spontanea rinegoziazione degli stessi, anche al fine di evitare effetti distorsivi sugli spread, attraverso interventi che agevolino il confronto per gli utenti delle diverse opportunità loro concesse;

b) un intervento chiarificatore del legislatore, al fine di pervenire ad un'indicazione precisa e tassativa dei criteri di calcolo del tasso usurario, nonché interventi regolatori che esplicitino un indicatore sintetico di tutte le voci di spesa a carico dei clienti finali, comprensivo delle commissioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

come rilevato nelle conclusioni della segnalazione, i profili critici da un punto di vista concorrenziale, i cui effetti distorsivi rischierebbero di essere accentuati dall'attuale crisi finanziaria, giustificherebbero l'urgenza di un intervento normativo e/o regolatorio, soprattutto laddove le misure di autoregolamentazione siano inadeguate o carenti al fine di ripristinare la fiducia nel sistema grazie a mercati correttamente regolati, nei quali sia applicato in maniera rigorosa, da parte delle imprese, il rispetto della legalità;

la maggioranza degli interventi correttivi necessari riguardano, però, norme di rango legislativo e non possono, quindi, essere oggetto dei decreti attuativi che saranno emanati in dipendenza di provvedimenti di delega per fronteggiare la crisi;

peraltro, anziché continuare ad intervenire in modo occasionale con leggi speciali su singoli aspetti del rapporto tra banche e fondazioni, occorre porre mano sollecitamente ad una riforma organica degli istituti di associazioni e fondazioni, adeguandoli alle moderne funzioni svolte,

impegna il Governo:

ad adottare solo quelle iniziative in risposta alle segnalazioni contenute nell'indagine IC36 e pervenute alle Camere attraverso la segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato citata in premessa, che rappresentano effettivamente un vantaggio in termini di trasparenza e fruibilità del credito da parte dei cittadini;

ad adottare ogni iniziativa, nell'ambito delle sue competenze, per promuovere la riforma della disciplina delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute, di cui al titolo II del libro primo del codice civile;

ad adottare, nell'ambito delle sue competenze, ogni iniziativa utile per eliminare situazioni di conflitto di interessi nella governance bancaria e per assicurare massima trasparenza e compatibilità di ruoli.

(1-00144)

«Vietti, Volontè, Occhiuto, Galletti».

Atto Camera

Mozione 1-00145

presentata da

ALBERTO FLUVI

testo di

mercoledì 1 aprile 2009, seduta n.157

La Camera,

premesso che:

la crisi finanziaria ha avuto origine nell'economia reale, in particolare, nella drammatica sperequazione nella distribuzione del reddito e del conseguente colossale aumento dell'indebitamento delle famiglie dei Paesi anglosassoni

a sua volta la crisi finanziaria ha amplificato nei mesi scorsi, la crisi dell'economia reale, mentre ora gli effetti negativi di quest'ultima retroagiscono sul sistema creditizio e finanziario. Il risanamento della finanza a livello globale è condizione necessaria per il risanamento delle attività economiche; le autorità economiche e monetarie hanno agito per contenere il diffondersi della crisi finanziaria e contrastarne gli effetti sull'economia reale, scaricando in larga misura sui contribuenti, anziché sugli azionisti i costi degli interventi. Le banche centrali delle economie avanzate hanno fornito, con interventi senza precedenti per dimensione e per intensità del coordinamento internazionale, ampia liquidità al sistema finanziario; i Governi hanno introdotto o rafforzato le garanzie sui depositi e i titoli bancari e sono intervenuti a ricapitalizzare le istituzioni finanziarie;

tali interventi hanno impedito il collasso del sistema, senza però riuscire a portare chiarezza sui bilanci di quelle banche che più hanno investito in titoli «tossici», rimane anzi incertezza sulla dimensione e sulla distribuzione delle perdite nei bilanci di quelle che erano le più grandi banche mondiali;

è presumibile che la recessione deteriorerà gli attivi bancari;

alla forte decelerazione dei finanziamenti, che ha indotto a parlare di credit crunch, contribuiscono, da un lato, una cautela e restrizioni, a volte ingiustificabili, delle banche insieme con l'oggettivo deterioramento della qualità dei finanziamenti; dall'altro, la diffusamente rilevata caduta dell'attività produttiva e le incertezze sul futuro dell'economia;

sono necessarie, nel campo finanziario, misure a livello globale, ma ciò non esime i singoli Stati dal fare la propria parte sia con iniziative proposte nelle istituzioni internazionali, sia con concrete politiche e strategie nei diversi Paesi;

il 25 febbraio 2009 il gruppo ad alto livello sulla vigilanza finanziaria nell'Unione europea (cosiddetto «gruppo de La Rosière») ha adottato una relazione, in merito alla quale la Commissione europea ha espresso una condivisione, in cui si riconosce che, sebbene i problemi legati alla crisi in atto non possano essere risolti semplicemente con una maggiore regolamentazione, una profonda revisione dell'approccio regolamentare in materia di mercati finanziari, a livello comunitario ed internazionale, sia una condizione imprescindibile per scongiurare il ripetersi di una crisi sistemica di straordinaria portata come quella attuale. A tal fine la relazione:

a) suggerisce di concentrarsi, nell'adeguamento della regolamentazione, sulle principali criticità emerse (conflitti di interesse per le società di rating, per le società di consulenze e placement dei titoli, gestione di bolle finanziarie, attività finanziaria ombra, poche regolate o totalmente «autoregolate», pratiche regolamentari e contabili che hanno aggravato la tendenza prociclica, scarsi incentivi per migliorare la gestione e la trasparenza, assenza di coordinamento internazionale nella definizione di norme e standard, nonché debolezza del raccordo tra attività di regolazione e di vigilanza, regole contabili per la valutazione degli asset di bilancio);

b) sottolinea l'inadeguatezza in tale contesto delle misure di autoregolamentazione adottate dal settore privato, che potranno essere prese in considerazione solo come integrazione e completamento delle norme pubbliche e a condizione che le autorità di vigilanza ne controllino



l'attuazione;

c) raccomanda, tuttavia, di evitare un eccesso di regolamentazione, in quanto suscettibile di provocare un rallentamento dell'innovazione finanziaria, compromettendo la crescita economica;

d) suggerisce l'adozione di misure volte al monitoraggio e denuncia alle autorità europee di fenomeni con intenti di protezionismo finanziario; un'azione di contrasto della recessione molto più decisa, da condurre con interventi ampi e incisivi per stimolare la domanda pubblica e privata, riverbererebbe i suoi riflessi positivi anche sulla domanda di credito e sulla qualità degli asset degli intermediari finanziari;

d'altra parte, restituire fiducia nelle istituzioni finanziarie e ristabilire il funzionamento del sistema del credito è indispensabile, insieme con il sostegno alla domanda proveniente dalle politiche monetarie e fiscali, per rilanciare la crescita;

il credito delle banche italiane ha decelerato nettamente: a gennaio 2009 il tasso di crescita su tre mesi dei prestiti erogati al settore privato è sceso al 2,3 per cento su base annua, dall'8,6 di settembre 2008. Il rallentamento ha interessato tutte le categorie di debitori: per le imprese il tasso di crescita su tre mesi è stato a gennaio 2009 pari al 5,5 per cento, circa tre punti in meno che a settembre 2008, e ha riguardato, in particolare, i prestiti alle imprese con meno di 20 addetti e all'industria manifatturiera; per le famiglie la crescita era del 3,3 per cento a gennaio 2009, contro il 4,7 di settembre 2008; per quanto riguarda i mutui per l'acquisto di abitazioni, che costituiscono il 68 per cento del credito alle famiglie consumatrici, nel quarto trimestre dell'anno le nuove erogazioni di prestiti si sono ridotte del 20 per cento rispetto allo stesso periodo del 2007; le principali banche italiane hanno sofferto perdite più contenute rispetto a quelle di altri Paesi, grazie a una scarsa esposizione ai titoli tossici, al forte radicamento nell'attività bancaria tradizionale, alla prudenza del quadro regolamentare e di supervisione, al minor grado di indebitamento dei loro clienti;

in questo contesto, l'intervento pubblico per la patrimonializzazione delle banche costituisce un primo passo, al quale dovranno seguirne altri in materia di concessione di garanzie pubbliche per la raccolta bancaria e medio-lungo termine in attuazione dei decreti-legge n. 155 del 2008 e n. 157 del 2008, nonché in tema di fiscalità delle banche (ad esempio, il ripristino della deducibilità delle perdite su crediti allo 0,4 per cento) e, soprattutto, dei fondi comuni d'investimento, al fine di impedire svantaggi competitivi nei confronti degli intermediari di altri Paesi europei;

la crisi ha cambiato la percezione del sistema bancario da parte dei consumatori italiani. Basti pensare che è raddoppiata la percentuale dei clienti pronta a cambiare la banca di riferimento: si tratta di un fatto positivo, che potrebbe attivare un circuito virtuoso in grado di portare le banche a migliorare la propria offerta e, di conseguenza, ad un innalzamento medio della qualità fornita; la necessità di affermare trasparenza e vantaggi per i consumatori sui mutui immobiliari e sulla commissione di massimo scoperto è da tempo al centro dell'iniziativa politica e parlamentare del Partito democratico, in linea con le indicazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, concretizzatasi con innumerevoli e puntuali proposte che il Governo ha successivamente accolto, sebbene in maniera incompleta e insufficiente;

è solo grazie ad un emendamento presentato da parlamentari esponenti del Partito democratico al decreto-legge n. 185 del 2008 che nel nostro ordinamento sono state introdotte sanzioni, apprezzate dal Governatore della Banca d'Italia nell'ultima audizione in Commissione finanze, verso gli intermediari che ostacolano la portabilità del mutuo - introdotta nel 2007 dal cosiddetto «decreto Bersani» - da una banca all'altra, destinandone i proventi al finanziamento del fondo per le famiglie in difficoltà al pagamento della rata del mutuo e del quale è atteso, a breve, il regolamento di gestione. Ed ancora in virtù dell'iniziativa del Partito democratico nel 2009 i contribuenti titolari di un mutuo prima casa potranno elevare la detraibilità degli interessi passivi fino a 4.000 euro. Una soglia che, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, deve essere ancora aumentata, impegna il Governo:

a dare piena attuazione alle misure contenute nei decreti-legge n. 155 del 2008 e n. 157 del 2008, in

particolare alla prestazione di garanzie pubbliche per:

a) la raccolta bancaria a medio e medio-lungo termine al fine di consentire un adeguato sostegno all'economia reale;

b) il credito bancario verso le imprese;

a individuare i provvedimenti necessari a sostenere il credito all'esportazione;

al fine di migliorare la tutela dei risparmiatori, l'integrità dei mercati, anche alla luce della recente crisi, ad adottare iniziative per modificare, integrare e coordinare la disciplina del codice civile, del testo unico della finanza, del testo unico bancario e del codice delle assicurazioni, allo scopo di rafforzare i presidi di governo societario e di aumentarne la trasparenza nelle società quotate, nelle banche e negli altri intermediari finanziari e nelle società di assicurazione, adottando, tra l'altro, iniziative per l'attribuzione alle autorità di vigilanza di specifici poteri in materia di definizione di procedure interne per il contenimento dei conflitti di interesse (ivi incluso ruolo e compiti dei comitati di controllo, ove previsti), definizione e valutazione dei compiti e dei requisiti degli amministratori indipendenti e delle modalità per la loro elezione e revoca;

a predisporre interventi volti a coordinare meglio le differenti discipline in materia di governo societario e dei sistemi di controllo e a renderle più efficienti, procedendo alle opportune semplificazioni, laddove la stratificazione delle norme abbia portato a duplicazioni di controlli con oneri non giustificati;

ad adottare iniziative per evitare ingerenze politico-amministrative nella materia del credito, quali si potrebbero verificare, realizzando una sorta di amministrativizzazione di questo comparto, a livello territoriale, con il progettato ruolo per i prefetti nella concessione dei finanziamenti bancari, prevenendo, a livello internazionale e interno, il formarsi di sistemi bancari-ombra ed esponendo in Parlamento le linee che in queste materie saranno sostenute nei diversi vertici internazionali, con riferimento ai legai standard, alla governance globale e alle politiche di impulso fiscale;

a predisporre interventi, coordinati in sede europea, in tutti i settori nei quali è possibile creare gli anticorpi per le crisi finanziarie, tutelando il risparmio e rendendo il credito funzionale allo sviluppo dell'economia, nella salvaguardia dell'autonomia delle scelte dei banchieri, agendo in tema di paradisi fiscali, concorrenza fiscale hedge fund, società di rating, società di consulenza e placement di titoli, distribuzione bancaria di prodotti finanziari, riciclaggio del denaro sporco, non con provvedimenti protezionistici, ma incidendo su piramidi societarie, scatole cinesi, conflitti di interesse e incompatibilità;

a fornire stimoli ulteriori alla concorrenza, rafforzando ulteriormente quelle misure volte a ampliare le condizioni di scelta di famiglie e imprese in favore degli istituti e dei prodotti creditizi a più alta efficienza, economicità, trasparenza e adattabilità alle esigenze della clientela.

(1-00145) «Fluvi, D'Antoni, Ceccuzzi, Carella, Causi, De Micheli, Fogliardi, Gasbarra, Graziano, Losacco, Marchignoli, Pizzetti, Sposetti, Strizzolo».